

| | | |
|--|--|---|
| GENERAL SERVICE ROMA S.R.L. | Modello di organizzazione e gestione D.Lgs. n. 231/2001 |  |
|--|--|---|



IL SISTEMA DISCIPLINARE

DELLA

SOCIETÀ

GENERAL SERVICE ROMA S.R.L.

ALL. 3 DELLA PARTE GENERALE

1. Introduzione.

Il D.Lgs. n. 231/2001, all'art. 6, 2° co. lett. e), prevede espressamente che un elemento fondamentale nella predisposizione di un modello di organizzazione e gestione debba essere rappresentato dalla previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello e i principi contenuti nel Codice Etico, principi che possono essere considerati alla stregua di vere e proprie disposizioni impartite dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c.

L'inosservanza delle regole e delle disposizioni del modello, del Codice Etico - come, del resto, il mancato rispetto delle procedure esecutive del modello e degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - costituiscono violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà imposti dal rapporto di lavoro e possono determinare il venir meno del rapporto di fiducia con il lavoratore.

Così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, pertanto, le violazioni del modello organizzativo e delle relative procedure, dei principi indicati nel Codice Etico e degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, saranno punite, ferma restando l'eventuale responsabilità penale e nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori assunti dalla Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L., mediante il ricorso alle seguenti sanzioni disciplinari.

2. Sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti e degli organi direttivi.

Nell'ipotesi in cui un dipendente o un componente degli organi direttivi vadano incontro ad una violazione del modello, sono applicabili anche in base al regolamento del personale, con l'obbligo della preventiva contestazione e del rispetto della procedura prevista dall'art. 7 della L. n. 300/1970, le seguenti sanzioni disciplinari:

A) richiamo verbale;

B) ammonizione scritta;

- C) multa non superiore a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
- D) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- E) licenziamento.

In particolare si prevede che:

- A) sarà applicata **la sanzione disciplinare del richiamo verbale** nell'ipotesi in cui la violazione delle regole del modello (e delle relative procedure), del Codice Etico, degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione previsti nella materia di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza siano non gravi nel senso che non abbiano causato danni o pregiudizi alla Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L;
- B) troverà applicazione **la sanzione disciplinare dell'ammonizione scritta o della multa non superiore a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare** nell'eventualità in cui le violazioni di cui al precedente punto A) non siano gravi ma si siano ripetute;
- C) **le sanzioni disciplinari della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni** saranno applicate nel caso in cui le violazioni di cui al punto A) abbiano causato alla Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L un danno patrimoniale o all'immagine nonché, ex art. 6, comma 2-bis, lett. d), nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione che si rivelano infondate e di chi viola le misure di tutela del segnalante.
- D) sarà irrogata **la sanzione del licenziamento** nei confronti dei lavoratori che siano stati puniti almeno due volte con le sanzioni disciplinari di cui al punto C) e nel caso in cui le violazioni di cui al punto A) abbiano compromesso il rapporto di fiducia con la Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L

Tali sanzioni, da armonizzarsi con quelle specificamente previste dal contratto aziendale vigente e dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile ai lavoratori assunti dalla Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L, dovranno essere applicate nel rispetto dei principi di gradualità e di proporzionalità della sanzione e dovranno essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

3. Sanzioni per fornitori, collaboratori esterni e consulenti.

Le condotte dei fornitori, dei collaboratori esterni e dei consulenti della Società GENERAL SERVICE ROMA S.R.L che si pongano in contrasto con i principi indicati nel Codice Etico e più in generale nel modello organizzativo potranno determinare, alla luce di quanto previsto dalle clausole dei singoli contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale.